

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE MENSE AZIENDALI.

DISCIPLINARE DI GARA

C.I.G.: B31C92B6D9

1

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE MENSE AZIENDALI.

1. PREMESSE

- 1.1 Brescia Mobilità S.p.A., (“**Brescia Mobilità**” e/o la “**Società**” e/o la “**Stazione Appaltante**” e/o “**BSM**”), con i Provvedimenti di delega n. 21 del 15.5.2024, come rettificato in data 3.9.2024, di Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata, (“**Metro Brescia**” e/o “**MBS**”) e n. 26 del 15.5.2024, come rettificato in data 11.9.2024, di Brescia Trasporti S.p.A. (“**Brescia Trasporti**” e/o “**BST**”), è stata delegata allo svolgimento delle funzioni di attività di committenza ausiliaria per l’affidamento del servizio di gestione delle mense aziendali site in:
- a. Brescia, in Via San Donino n. 34 e Desenzano Del Garda (Brescia), in Via Faustinella n. 29, (la “**Mensa BST**” e, al plurale, le “**Mense BST**”);
 - b. Brescia, in Via L. Magnolini n. 3, (la “**Mensa MBS**”);
- (congiuntamente, le “**Mense Aziendali**”), (il “**Servizio**” e/o l’“**Appalto**”), agendo in nome e per conto di Metro Brescia e Brescia Trasporti.
- 1.2 Conseguentemente, con Decisione dirigenziale a contrarre del 18.9.2024, n. 120, Brescia Mobilità ha determinato di indire una gara congiunta, ai sensi dell’art. 62, co. 14, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, (il “**Codice**” e/o il “**D.Lgs. 36/2023**”), per l’affidamento del Servizio.
- 1.3 L’affidamento del Servizio avverrà mediante procedura aperta con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 71, 108, co. 2, lett. a), e 130, del Codice, (la “**Gara**” e/o la “**Procedura**”).
- 1.4 L’Appalto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM n. 65 del 10.3.2020 (G.U. n. 90 del 4.4.2020) emanato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
- 1.5 A valle dell’aggiudicazione, verranno stipulati due contratti di appalto, uno con Metro Brescia e uno con Brescia Trasporti, per gli importi di seguito dettagliati; a tali contratti si applicheranno le disposizioni e le prescrizioni di cui alla documentazione elencata al successivo paragrafo 3.
- 1.6 Ai sensi dell’art. 107, co. 3, del Codice, la Procedura prevede l’esaminazione delle offerte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti, (cd “*inversione procedimentale*”).
- 1.7 La Procedura è interamente svolta tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale (“**Piattaforma**”), accessibile all’indirizzo <http://bresciamobilita.albofornitori.net/>.
- 1.8 Il presente disciplinare di gara (il “**Disciplinare**”) è redatto in conformità al Bando Tipo n. 1, recante

“Disciplinare di gara - Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, approvato con Delibera dell’A.N.A.C. del 27.6.2023, n. 309.

- 1.9** I tempi di conclusione della Procedura, come definiti dall’Allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023, sono fissati in mesi 9 (nove), decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara.
- 1.10** Il luogo di svolgimento del Servizio è, prevalentemente, il Comune di Brescia - **codice NUTS ITC47**.
- 1.11** Il codice **CIG** è **B31C92B6D9**.
- 1.12** Il Responsabile Unico del Progetto di Brescia Mobilità, per la fase di affidamento, (il “**RUP**”), è il Dott. Renato Profili (rprofili@bresciamobilita.it).
- 1.13** Il Responsabile Unico del Progetto, sia per Metro Brescia sia per Brescia Trasporti, per la fase conseguente all’affidamento ovvero per la fase di esecuzione dell’Appalto, è il Dott. Renato Profili (rprofili@bresciamobilita.it).

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 Piattaforma telematica di negoziazione

- 2.1.1** L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), (il “**Regolamento 910/2014**”), del Decreto Legislativo del 7.3.2005, n. 82 e ss.mm.ii. recante Codice dell’amministrazione digitale, (il “**CAD**”), e delle linee guida dell’AgID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
- 2.1.2** L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’art. 1176, co. 2, del Codice Civile.
- 2.1.3** La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda di partecipazione, malfunzionamento, danni, pregiudizi al concorrente, derivanti:
- (a) da difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal concorrente per il collegamento alla Piattaforma;
 - (b) dall’utilizzo della Piattaforma in maniera non conforme al disciplinare di gara e a quanto previsto nel documento “*Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di E-Procurement*” (rinvenibile al link <https://bresciamobilita.albofornitori.net/>, nella sezione dedicata ai “Documenti”) (il “**Regolamento E-procurement**”) e nei documenti presenti nella sezione “*Manuali - guide*”

(rinvenibili al link: <https://bresciamobilita.albofornitori.net/manuali>).

- 2.1.4** In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle circostanze di cui al precedente paragrafo 2.1.3, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
- 2.1.5** La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
- 2.1.6** Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
- 2.1.7** Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o *standard* superiore.
- 2.1.8** L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento *E-Procurement* che costituisce parte integrante del disciplinare di gara.
- 2.1.9** L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di P.E.C. o, comunque, di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

2.2 Dotazioni Tecniche

- 2.2.1** Ai fini della partecipazione alla Procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel disciplinare di gara e nei documenti di cui al precedente paragrafo 2.1.3.
- 2.2.2** In ogni caso è indispensabile:
- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
 - avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-*bis* e 6-*ter* del CAD o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi

del Regolamento 910/2014;

(c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- 1) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del CAD);
- 2) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento 910/14;
- 3) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento 910/2014 ed è qualificato in uno Stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento 910/2014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 Identificazione

2.3.1 Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

2.3.2 L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito di identificazione.

2.3.3 La registrazione, completamente gratuita, è finalizzata all'ottenimento di *username* e *password* indispensabili per operare in Piattaforma.

2.4 In caso di eventuali problematiche tecniche è possibile contattare il servizio di assistenza del gestore della Piattaforma al seguente link <https://bresciamobilita.albofornitori.net/>, tramite apertura di apposito *ticket* nella sezione "supporto".

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 Documentazione di Gara

3.1.1 La documentazione di gara (la "**Documentazione di Gara**") – accessibile gratuitamente tramite la Piattaforma – comprende:

- 1)** il Bando di Gara ("**Bando**");
- 2)** il Disciplinare di Gara e i relativi allegati ("**Disciplinare**");
- 3)** il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati, congiunto di Metro Brescia e di Brescia Trasporti ("**Capitolato**");

- 4) il Disciplinare Tecnico di Metro Brescia e il Disciplinare Tecnico di Brescia Trasporti, (congiuntamente, i “**Disciplinari Tecnici**”);
- 5) lo Schema di Contratto;
- 6) lo schema di Patto di Integrità di Metro Brescia;
- 7) lo schema di Patto di Integrità di Brescia Trasporti;
- 8) il Codice Etico e di comportamento di Brescia Trasporti e il Codice Etico e di comportamento di Metro Brescia, nonché il Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti - pubblicati e reperibili sul sito internet www.bresciamobilita.it, sezione società trasparente;
- 9) il Regolamento *E-procurement*, rinvenibile al link <https://bresciamobilita.albofornitori.net/>, nella sezione dedicata ai “*Documenti*”.

3.2 La Documentazione di Gara è disponibile sulla Piattaforma, alla pagina dedicata alla Procedura, link <https://bresciamobilita.albofornitori.net/tender/3898>.

3.3 Chiarimenti

3.3.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla Procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

3.3.2 Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

3.3.3 Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro formulazione o con modalità diverse.

3.3.4 Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma alla pagina dedicata alla Procedura.

3.3.5 La Piattaforma non invia alcuna segnalazione, pertanto si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

3.4 Comunicazioni

3.4.1 Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e i concorrenti sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal CAD, tramite la Piattaforma, all’indirizzo inserito dal concorrente in fase di registrazione, e/o a mezzo PEC all’indirizzo dichiarato dal concorrente in sede di offerta e/o a mezzo PEC mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater*, del CAD (o, per i concorrenti transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio

elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS).

- 3.4.2** In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione all'indirizzo dichiarato in sede di offerta /o al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del CAD.
- 3.4.3** In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono, in sede di offerta, il domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla Procedura.
- 3.4.4** In caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- 3.4.5** In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

- 4.1** L'Appalto ha ad oggetto il servizio di gestione delle Mense Aziendali; una descrizione più dettagliata delle prestazioni ricomprese nell'Appalto è contenuta nel Capitolato e nei Disciplinari Tecnici, a cui si rinvia.
- 4.2** L'appalto è costituito da un unico lotto. Tale scelta risulta finalizzata alla realizzazione di una gestione unitaria di Gruppo del Servizio, con conseguente uniformità di espletamento e conseguimento di economie di scala, nonché maggior efficienza e coordinamento, in termini sia economici sia gestionali.
- 4.3** L'importo a base di gara dell'Appalto, al netto di I.V.A., degli oneri previdenziali ed assistenziali, se dovuti, è il seguente:

Tabella 1_suddivisione importi

N.	DESCRIZIONE	CPV	P (principale) S (secondario)	IMPORTO BST (Euro)	IMPORTO MBS (Euro)	IMPORTO COMPLESSIVO (Euro)
1	Servizi di gestione mensa	55512000-2	P	1.071.909,61	779.498,87	1.851.408,48
A) Importo a base di gara				1.071.909,61	779.498,87	1.851.408,48
B) oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				590,39	501,13	1.091,52

(A+B) importo lordo a base di gara	1.072.500,00	780.000,00	1.852.500,00
-------------------------------------------	--------------	------------	--------------

- 4.4** L'importo a base di gara di cui alla Tabella 1 comprende i costi della manodopera, al netto di spese generali e utile d'impresa, non soggetti a ribasso, quantificati, secondo quanto previsto dall'art. 41, co. 13, del Codice:
- a) per Brescia Trasporti, in Euro 386.998,80 (trecentottantaseimilanovecentonovantotto/80);
 - b) per Metro Brescia, in Euro 282.560,40 (duecentottantaduemilacinquecentosessanta/40);
- ai sensi dell'art. 41, co. 14, del Codice, resta ferma la possibilità per il concorrente di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
- 4.5** Ai sensi dell'art. 11, co. 2, del Codice, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (i "CCNL") applicabile al personale impiegato nell'Appalto, identificato dal codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-*quater* del D.L 76/2020 convertito in Legge 120/2020, è il CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, identificato dal codice alfanumerico unico "CNEL H05Y".
- 4.6** Ai sensi dell'art. 11, co. 3, del Codice, i concorrenti possono indicare in sede di offerta il diverso CCNL applicato, purché siano garantite ai dipendenti le stesse tutele di quello individuato dalla Stazione Appaltante.
- 4.7** I costi della sicurezza derivanti da interferenza non soggetti al ribasso sono pari a:
- a) per Brescia Trasporti, Euro 590,39 (cinquecentonovanta/39);
 - b) per Metro Brescia, Euro 501,13 (cinquecentouno/13);
- tali costi non sono soggetti al ribasso, ai sensi dell'art. 41, co.14, del Codice e non sono impegnativi per la Stazione Appaltante che procederà a corrisponderli per le sole prestazioni effettivamente eseguite.
- 4.8** L'Appalto è finanziato con i rispettivi fondi di bilancio di Metro Brescia e di Brescia Trasporti.
- 4.9** Il prezzo unitario a base di gara e le relative quantità stimate sono indicati nella sottostante tabella:

N.	PRESTAZIONE	IMPORTO UNITARIO A BASE DI GARA	QUANTITÀ STIMATA ANNUA*	QUANTITÀ STIMATA PER IL TRIENNIO*
1	Singolo pasto e/o cestino c/o Mensa MBS	Euro 6,50	40.000	120.000
2	Singolo pasto c/o Mensa BST		55.000	165.000

** Si precisa che i quantitativi indicati, desunti dai dati storici degli anni precedenti, sono indicati al solo fine di facilitare la quantificazione delle offerte. Dai quantitativi indicati non scaturisce, pertanto, alcun impegno da parte di Metro Brescia*

e/o di Brescia Trasporti, che provvederanno a richiedere le prestazioni di cui al Servizio in funzione dell'effettivo fabbisogno.

5. DURATA

- 5.1** La durata dei contratti di Appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 5.2** Ai sensi dell'art. 17, co. 8 e 9, del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, Metro Brescia e Brescia Trasporti potranno iniziare l'esecuzione del contratto prima della stipula; nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese, ai sensi dell'art. 50, co. 6, del Codice.

6. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE E VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO

- 6.1** Metro Brescia si riserva la possibilità, ai sensi dell'art. 120, commi 1, lett. a), del Codice, di aumentare l'importo contrattuale, per soddisfare l'esigenza sopravvenuta di servizi aggiuntivi conseguenti al verificarsi di eventi imprevedibili e imprevedibili - tra cui, a titolo meramente esemplificativo, un aumento dei pasti dovuto a nuove assunzioni o modifiche della turnazione di lavoro, la predisposizione di servizi di ristorazione speciale quali rinfreschi in occasione di eventi, ecc.
- 6.2** Metro Brescia e Brescia Trasporti si riservano, rispettivamente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, commi 1, lett. a) e 10 del Codice, la possibilità di differire la scadenza contrattuale, fino ad un massimo di 12 mesi, al fine di esaurire il *budget* residuo che dovesse risultare alla scadenza del contratto stesso.
- 6.3** Metro Brescia e Brescia Trasporti si riservano, rispettivamente, la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni contrattuali, per una durata massima pari a mesi 36 (trentasei); l'esercizio di tale facoltà è comunicata all'appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.
- 6.4** Metro Brescia e Brescia Trasporti si riservano, rispettivamente, la possibilità di esercitare l'opzione di proroga del contratto, ex art. 120, co. 10, del Codice, per il tempo eventualmente necessario (entro e non oltre 6 mesi) all'espletamento ed alla conclusione della nuova procedura di affidamento; in tal caso, il contraente originario è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.
- 6.5** Ai sensi dell'art. 120, co. 9, del Codice, qualora nel corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite alle condizioni originariamente previste; in tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

9

- 6.6** Si precisa comunque che Metro Brescia e Brescia Trasporti non sono vincolate in alcun modo all'esercizio delle opzioni suindicate, e che le stesse potranno essere esercitate singolarmente e/o congiuntamente e/o nella totalità, ad insindacabile giudizio delle stesse.
- 6.7** Ai sensi dell'art. 14, co. 4, del Codice, il valore globale stimato dell'Appalto, comprensivo delle opzioni sopra descritte, è pari ad Euro 4.325.750,00 (quattromilionitrecentoventicinquemila settecentocinquanta/00), al netto di I.V.A. ed altri oneri previdenziali ed assistenziali, se dovuti, così suddiviso:

Tabella 2 - valore globale stimato dell'Appalto

VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO	IMPORTO BST (Euro)	IMPORTO MBS (Euro)	IMPORTO COMPLESSIVO (Euro)
IMPORTO A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO	1.071.909,61	779.498,87	1.851.408,48
COSTI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE NON SOGGETTI A RIBASSO	590,39	501,13	1.091,52
IMPORTO PER MODIFICHE CONTRATTUALI IN AUMENTO EX ART. 120, CO.1, LETT. A)	/	312.000,00	312.000,00
IMPORTO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE (comprensivo dei costi per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso)	1.072.500,00	780.000,00	1.852.500,00
IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA, EX ART. 120, CO.10 DEL D.LGS. 36/2023	178.750,00	130.000,00	308.750,00
VALORE GLOBALE STIMATO	2.323.750,00	2.002.000,00	4.325.750,00

7. REVISIONE PREZZI

- 7.1** A partire dalla seconda annualità di validità del contratto, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale, i prezzi della relativa prestazione sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione, previa valutazione di Metro Brescia e di Brescia Trasporti.
- 7.2** Ai sensi dell'art. 60, co. 3, del Codice, ai fini della determinazione delle variazioni di cui al precedente paragrafo, si utilizzeranno gli indici sintetici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT, oltre che eventuali ulteriori indici adottati in pendenza di esecuzione.

7.3 La revisione dei prezzi è ammessa a condizione che non alteri la natura generale del Contratto e nei limiti delle risorse di cui all'art. 60, co. 5, del Codice.

7.4 Per tutto quanto non disciplinato si rinvia all'art. 60 del Codice.

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

8.1 Gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice possono partecipare alla Procedura in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi paragrafi.

8.2 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.

8.3 I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

8.4 I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

8.5 Il concorrente che partecipa alla Procedura in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (l'“**Aggregazione di Retisti**”);
- b) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- c) partecipazione sia in Aggregazione di Retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la Procedura, in forma singola o associata;
- d) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

8.6 Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla Procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

8.7 Le Aggregazioni di Retisti di cui all'art. 65, co. 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può

indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla Procedura ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla Procedura ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

8.8 Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

8.9 Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d).

8.10 L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

9.1 I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

9.2 La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito "FVOE").

9.3 Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

9.4 In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

9.5 In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

9.6 In caso di ritardi nell'acquisizione della documentazione a comprova dei requisiti dovuti a malfunzionamenti del FVOE, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di richiederne direttamente al concorrente la produzione.

9.7 In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari, costituiti o costituendi, i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici riuniti o consorziati.

9.8 Self cleaning

9.8.1 L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la propria affidabilità.

9.8.2 Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

9.8.3 Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, comma 6, del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

9.8.4 Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

9.8.5 Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

9.8.6 Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

9.8.7 Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una causa di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9.9 Altre cause di esclusione

9.9.1 Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma

16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

9.9.2 Ai sensi della L. 6.11.2012, n. 190, m e ss.mm.ii., gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla Procedura, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al precitato elenco.

9.9.3 La mancata accettazione e/o il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di Integrità costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011.

10. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

10.1 I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti indicati nel presente paragrafo.

10.2 Ai sensi dell'art. 99 del Codice, la Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del Codice, (il "FVOE").

10.3 Il concorrente è tenuto a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti di seguito indicati, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

10.4 REQUISITI DI IDONEITÀ DEL CONCORRENTE

a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività **pertinenti** con quelle oggetto della Gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, tramite FVOE, l'iscrizione al Registro. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) aver realizzato un fatturato globale, maturato nel triennio precedente, per un importo complessivo pari al almeno Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

- c) aver gestito**, con buon esito, per mesi 12 (dodici) negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del Bando - con al massimo due contratti contemporanei - una media giornaliera di 300 pasti e, ciascuno, con un minimo di 100 pasti medi giornalieri.

La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione e/o attestazione rilasciata dai soggetti pubblici e/o soggetti privati, nella quale - con riferimento al contratto dichiarato - sia riportato il numero medio di pasti/giorno, per singola mensa, nel periodo oggetto di dichiarazione, nel rispetto del requisito minimo richiesto.

- d)** possesso di certificazione di sistema di gestione per la qualità conforme alle norme europee della serie **UNI EN ISO 9001**, nel settore IAF 30.

Ai fini della comprova, il concorrente carica, nel FVOE, originale o copia conforme o copia semplice munita di dichiarazione di conformità all'originale della certificazione UNI EN ISO 9001.

- e)** possesso di certificazione di sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro conforme alle norme europee della serie **UNI EN ISO 45001**, nel settore IAF 30.

Ai fini della comprova, il concorrente carica, nel FVOE, originale o copia conforme o copia semplice munita di dichiarazione di conformità all'originale della certificazione UNI EN ISO 45001.

11. CLAUSOLA SOCIALE PER LA STABILITÀ OCCUPAZIONALE DI CUI ALL'ART. 57, CO. 1, DEL CODICE

11.1 L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del CCNL di cui al precedente paragrafo 4.5, oppure di altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli eventualmente in subappalto.

11.2 Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nei nuovi contratti, l'aggiudicatario dei contratti di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nei precedenti contratti, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dal contraente uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al precedente paragrafo 4.5.

11.3 L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del Servizio sono riportati di seguito:

n.	Sede di lavoro	Qualifica	Livello	Monte ore settimanale	CCNL	Tipo contratto	Nr. Scatti di anzianità	Superminimo	Invalide/categoria protetta
1	Metro Brescia	Operaio	3	40	Turismo – Parte P.E.	Indeterminato	4	no	no
2	Metro Brescia	Operaio	5	25	Turismo – Parte P.E.	Indeterminato	2	no	no
3	Brescia Trasporti	Operaio	6S	20	Turismo – Parte P.E.	Indeterminato	6	no	no
4	Brescia Trasporti	Operaio	3	40	Turismo – Parte P.E.	Indeterminato	5	no	no
5	Brescia Trasporti	Operaio	5	30	Turismo – Parte P.E.	Indeterminato	6	no	no

12. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

- 12.1** Ai sensi dell'art. 68, co. 13, del Codice, tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario devono possedere i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.
- 12.2** I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.
- 12.3** Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.
- 12.4** Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al precedente paragrafo 10.4, lett. a), deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- 12.5** Il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente paragrafo 10.4, lett. b), deve essere soddisfatto dal raggruppamento, ai sensi dell'art. 68, co. 11, del Codice, complessivamente.
- 12.6** Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 10.4, lett. c), deve essere soddisfatto dal raggruppamento, ai sensi dell'art. 68, co. 11, del Codice, complessivamente.
- 12.7** Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio ordinario abbia estromesso o sostituito un partecipante poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento/consorzio la Stazione Appaltante valuta le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice.

13. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

- 13.1** I soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, devono possedere i requisiti di ordine speciale di cui al precedente paragrafo 10. nei termini di seguito indicati.
- 13.2** Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al precedente paragrafo 10.4, lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- 13.3** Per soddisfare il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente paragrafo 10.4, lett. b):
- i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
 - per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice, i requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.
- 13.4** Per soddisfare il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 10.4, lett. c):
- i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
 - per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice, i requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.
- 13.5** Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

14. AVVALIMENTO

- 14.1** Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici, che prendono il nome di ausiliari, per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente paragrafo 10.4 e/o per migliorare la propria offerta.
- 14.2** Il concorrente dichiara, nel DGUE, la volontà di ricorrere all'avvalimento ed allega, alla domanda di partecipazione e/o all'offerta tecnica, il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
- 14.3** Nel contratto di avvalimento, le parti specificano, a pena di nullità, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi e le correlate risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente, e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta, o se serve ad entrambe le finalità.
- 14.4** Ai sensi dell'art. 372, co. 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione

alla Procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del codice medesimo e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

- 14.5** Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 14.6** Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.
- 14.7** L'ausiliario deve:
- possedere i requisiti di ordine generale previsti dal precedente paragrafo 9. e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
 - possedere i requisiti di cui al precedente paragrafo 10. oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
 - impegnarsi, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto del contratto di avvalimento.
- 14.8** È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
- 14.9** È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
- 14.10** Non è sanabile la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
- 14.11** Ai sensi dell'art. 104, co. 6, del Codice, la Stazione Appaltante verifica se l'ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati, con le modalità di cui agli artt. 91 e, con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, all'art. 105 del Codice, nonché se sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II del presente Titolo. La Stazione Appaltante consente al concorrente di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
- 14.12** Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, per indicare un'altra ausiliaria idonea. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
- 14.13** Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15, del Codice, la Stazione Appaltante

assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, per indicare un'altra ausiliaria idonea, purché la sostituzione non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. In caso di mancato rispetto del termine, la Stazione Appaltante esclude il concorrente.

15. SUBAPPALTO

- 15.1 Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.
- 15.2 Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.
- 15.3 Il concorrente indica, in sede di offerta, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; in caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.
- 15.4 Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.
- 15.5 L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- 15.6 Qualora il subappaltatore intenda, a sua volta, subappaltare una o più prestazioni per le quali la stazione appaltante ne ha autorizzato il subappalto (subappalto a cascata), l'appaltatore dovrà presentare, in nome e per conto del subappaltatore, apposita istanza alla Stazione Appaltante; a tale istanza sarà applicata la normativa di cui all'art. 119 del Codice al fine di consentire alla Stazione Appaltante lo svolgimento delle necessarie verifiche imposte dalla normativa vigente e, conseguentemente, procedere all'adozione dei necessari provvedimenti autorizzativi o di diniego.
- 15.7 I contratti di subappalto ed i subcontratti dovranno contenere una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti.

16. GARANZIA PROVVISORIA

- 16.1 L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e, precisamente, di importo pari ad Euro 86.515,00 (ottantaseimilacinquecentoquindici/00). Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, co. 8, del Codice.
- 16.2 Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione, e la mancata sottoscrizione del contratto, imputabili ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
- 16.3 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- la cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, alle coordinate che saranno rese note dalla Stazione Appaltante su specifica richiesta;
- la fideiussione può essere rilasciata:
 - i. da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - ii. da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

16.4 Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

16.5 La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

16.6 L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

16.7 La garanzia fideiussoria deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (ossia, la Stazione Appaltante);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice Civile;
- c. l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

16.8 In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre, nelle medesime forme di cui sopra, una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

16.9 Ai sensi dell'art. 106, co. 8, del Codice, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g), h), del Codice, solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla Procedura, siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d), del Codice, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il consorzio possiede la predetta certificazione; se il consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;
- b) riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

16.10 Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, co. 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni, e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel FVOE.

16.11 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tale documento sia stato costituito in data antecedente al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di

formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

16.12 Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

17. SOPRALLUOGO

17.1 Il sopralluogo presso le Mense Aziendali è obbligatorio; il sopralluogo si rende necessario ed indispensabile al fine di consentire agli operatori economici interessati a presentare offerta di acquisire una conoscenza diretta ed appropriata dei luoghi.

17.2 **La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla Procedura.**

17.3 Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

17.4 **La richiesta di sopralluogo** dovrà essere presentata inviando apposito messaggio di P.E.C. all'indirizzo bsmobacquisti@legalmail.it **entro e non oltre il giorno 18.10.2024**, e dovrà riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

17.5 Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati agli istanti con almeno 2 (due) giorni di anticipo.

17.6 Ad esito del sopralluogo, verranno rilasciate le attestazioni di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

17.7 Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

17.8 Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso, la Stazione Appaltante non rilascerà l'attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

17.9 In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché in possesso di apposita delega del mandatario/capofila, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

17.10 In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché in possesso di apposita delega di ciascun operatore economico raggruppando, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

17.11 In caso di consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico

consorziato indicato come esecutore.

18. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

- 18.1** Il concorrente deve, a pena di esclusione, effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad **Euro 165,00 (centosessantacinque/00)**, secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023; il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.
- 18.2** La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla Procedura.
- 18.3** Qualora il pagamento non risulti registrato nel FVOE, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo avente data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. Il concorrente che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante è escluso dalla Procedura per inammissibilità dell'offerta.

19. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

- 19.1** L'offerta e la documentazione relativa alla Procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.
- 19.2** Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel Disciplinare; l'offerta e la relativa documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
- 19.3** Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
- 19.4** La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
- 19.5** **L'offerta deve pervenire entro e non oltre**

LE ORE 13:00 DEL GIORNO 31.10.2024

a pena di irricevibilità; la Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

- 19.6** Per l'individuazione di data e orario di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.
- 19.7** Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad

esclusivo rischio del Concorrente; si invitano pertanto i Concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

- 19.8** Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al precedente paragrafo 2.1.
- 19.9** Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 (cento) mega *byte* per singolo *file*.

20. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

20.1 L' "Offerta" è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;**
- B. Offerta tecnica;**
- C. Offerta economica.**

20.2 Il concorrente ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

20.3 L'offerta è vincolante per il concorrente e con la presentazione della stessa, si accetta tutta la documentazione di gara, gli allegati, chiarimenti inclusi.

20.4 Si precisa che il plico telematico contenente l'offerta si intende "trasmesso" solo con l'invio definitivo, completo di ogni documento obbligatorio. Si precisa che il plico telematico non "trasmesso" non sarà visibile alla Stazione Appaltante e, pertanto, si intenderà come non presentato; è onere del concorrente verificare il buon esito della trasmissione dell'offerta.

20.5 La Piattaforma comunica al concorrente, all'indirizzo di P.E.C. indicato in sede di registrazione del profilo utente, la conferma di partecipazione alla procedura, con l'indicazione di un codice identificativo, di un *token* di partecipazione e del riepilogo della documentazione caricata con relativa dimensione in Kb; tale comunicazione costituisce prova di invio della busta telematica.

20.6 Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (a titolo esemplificativo in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

20.7 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata da lingua italiana.

20.8 In caso di contrasto tra il testo in lingua italiana e il testo in lingua straniera prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

- 20.9** In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice.
- 20.10** L'Offerta vincola il concorrente, ai sensi dell'art. 17, co. 4, del Codice, per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
- 20.11** Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, co. 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data o produrre una nuova garanzia provvisoria in sostituzione della precedente, ferme le condizioni di cui al precedente paragrafo 17.8; il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della Procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla Gara.
- 20.12** Fino al giorno fissato per l'apertura, il concorrente può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.
- 20.13** A seguito della richiesta, sono comunicate al concorrente le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione; la rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
- 20.14** Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

21. SOCCORSO ISTRUTTORIO

- 21.1** Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
- 21.2** Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
- 21.3** Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.
- 21.4** A titolo esemplificativo, si chiarisce che:
- (a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso

istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

(b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

(c) la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

(d) il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

21.5 Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un **termine massimo di 10 (dieci) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

21.6 **In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla Procedura.**

21.7 Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

21.8 La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

22. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

22.1 Il Concorrente dovrà presentare, tramite la Piattaforma, la documentazione di seguito elencata ("**Documentazione Amministrativa**"):

- 1) domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello denominato "*Allegato 1) - fac-simile domanda di partecipazione*";
- 2) E-DGUE Response (Allegato 2);
- 3) dichiarazione integrativa al DGUE, redatta preferibilmente secondo il modello denominato "*Allegato 3) - fac-simile dichiarazione integrativa al DGUE*";
- 4) dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello denominato "*Allegato 4) - fac-simile dichiarazione sostitutiva integrativa*";

26

- 5) dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello denominato “Allegato 5) - *fac-simile dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi*”;
- 6) dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello denominato “Allegato 6) - *fac-simile dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di requisiti*”;
- 7) dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello denominato “Allegato 7) - *fac-simile dichiarazione sostitutiva ai fini della normativa antiriciclaggio*”;
- 8) dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello denominato “Allegato 8) - *fac-simile dichiarazione d’impegno al rispetto della clausola sociale*”;
- 9) dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello denominato “Allegato 9) - *fac-simile dichiarazione di conformità ai Criteri Ambientali Minim*”;
- 10) lo schema di Patto di Integrità di Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata, secondo lo schema denominato “Allegato 10) – *schema patto di integrità MBS*”;
- 11) lo schema di Patto di Integrità di Brescia Trasporti S.p.A., secondo lo schema denominato “Allegato 11) – *schema patto di integrità BST*”;
- 12) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’A.N.A.C.;
- 13) attestati di avvenuto sopralluogo presso le Mense Aziendali;
- 14) garanzia provvisoria secondo quanto specificato all’art. 16. del Disciplinare, ed eventuali certificazioni in caso di presentazione della garanzia per importo ridotto;
- 15) (*eventuale*) documentazione integrativa che dovesse ritenersi necessaria ai fini della partecipazione alla Procedura;
- 16) (*eventuale*) documentazione di impegno, in caso di partecipazione alla Procedura in forma associata.

22.2 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

22.2.1 La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello denominato “Allegato 1) - *fac-simile domanda di partecipazione*”, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

22.2.2 Nella domanda di partecipazione, il concorrente dovrà indicare i propri dati identificativi (denominazione sociale, codice fiscale, sede), e la forma, singola o associata, con la quale partecipa alla Gara; in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, dovrà indicare i dati identificativi (ragione sociale, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) di ciascun operatore economico partecipante – con eventualmente precisazione, in funzione della forma di partecipazione scelta, del ruolo, della quota percentuale di partecipazione e della quota percentuale di esecuzione di ciascun operatore economico partecipante, con l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente ed a realizzare l’Appalto secondo le suddivisioni ivi indicate.

22.2.3 La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, allegando:

1. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. idonea documentazione in corso di validità attestante il possesso dei necessari poteri di firma del sottoscrittore; non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti.

22.2.4 Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta); se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

22.2.5 La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni deve essere presentata e sottoscritta:

- (a) nel caso di partecipazione singola, dal singolo operatore economico;
- (b) nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti: dalla mandataria;
- (c) nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: congiuntamente, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- (d) nel caso di aggregazioni di retisti:
 - i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-*quater*, del D.L. 10.2.2009, n. 5: dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-*quater*, del D.L. 10.2.2009, n. 5: congiuntamente, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune e da tutti i retisti che partecipano alla Procedura;
 - iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero congiuntamente, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da tutti i retisti che partecipano;
- (e) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.

all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice: dal consorzio medesimo.

22.2.6 La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo; il pagamento della suddetta imposta del valore di **Euro 16,00 (sedici/00)**, viene effettuato:

- (a) tramite il modello "F24", bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- (b) tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;
- (c) per i concorrenti esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento;
- (d) mediante l'utilizzo di una marca di bollo del valore di Euro 16,00 (sedici/00) il cui numero seriale dovrà essere indicato dal concorrente.

22.2.7 A comprova del pagamento dell'imposta di bollo, a seconda delle modalità adottate, il concorrente dovrà allegare copia:

- (a) della ricevuta del versamento effettuato tramite modello "F24" dell'Agenzia delle Entrate;
- (b) della ricevuta del pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;
- (c) della ricevuta del bonifico bancario;
- (d) del contrassegno in formato pdf; il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

22.3 Documento di gara unico europeo ("DGUE")

22.3.1 Il DGUE è reso preferibilmente – e, comunque, fermi i contenuti – secondo il modello E -DGUE allegato (Allegato 2), secondo le modalità descritte ai successivi punti.

22.3.2 Tra la Documentazione di Gara è presente apposito *file*, denominato "**DGUE Request**", ossia un documento predisposto dalla Stazione Appaltante da importare, in sede di compilazione, per generare risposta di DGUE.

22.3.3 La procedura da seguire per la compilazione del DGUE *Response* è descritta nel "**Manuale E-DGUE RESPONSE**", rinvenibile tra i documenti di gara. In caso di eventuali problematiche tecniche è possibile contattare il servizio di assistenza del gestore della Piattaforma al seguente link <https://helpdesk.digitalpa.net/?ente=bresciamobilita&lang=it>, tramite apertura di apposito *ticket*.

22.3.4 Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti, secondo quanto indicato nel DGUE *Request*.

22.3.5 Il DGUE deve essere firmato dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, munito della relativa procura (in tal caso, il concorrente deve allegare copia conforme all'originale della procura).

22.3.6 Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto:

- (a) nel caso di partecipazione singola, dal singolo operatore economico;
- (b) nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti: disgiuntamente, da ciascuno degli operatori economici che costituiscono il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- (c) nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: disgiuntamente, da ciascuno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- (d) nel caso di aggregazioni di retisti, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le parti pertinenti;
- (e) nel caso di consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- (f) nel caso di consorzi stabili, dal consorzio, da consorzisti per conto dei quali il consorzio concorre, oltre che dai consorziati che prestano i requisiti;
- (g) qualora il concorrente si avvalga della facoltà di cui all'art. 44, co. 3 del Codice, dall'operatore economico "indicato".

22.4 Dichiarazioni Integrative al DGUE

22.4.1 La dichiarazione integrativa al DGUE è resa preferibilmente – e, comunque, fermi i contenuti – secondo il modello di cui all'“*Allegato 3) - fac-simile dichiarazione integrativa al DGUE*”;

22.4.2 Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 co. 1 e 2, nonché in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui agli artt. 95 e 98, del Codice, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del Codice.

22.4.3 I dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

22.4.4 La dichiarazione integrativa al DGUE deve essere presentata e sottoscritta:

- (a) nel caso di partecipazione singola, dal singolo operatore economico;
- (b) nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti: disgiuntamente, da ciascuno degli operatori economici che costituiscono il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- (c) nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o

GEIE non ancora costituiti: disgiuntamente, da ciascuno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- (d) nel caso di aggregazioni di retisti, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le parti pertinenti;
- (e) nel caso di consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- (f) nel caso di consorzi stabili, dal consorzio, da consorzisti per conto dei quali il consorzio concorre, oltre che dai consorziati che prestano i requisiti.

22.5 Dichiarazione sostitutiva integrativa

22.5.1 La dichiarazione sostitutiva integrativa è resa preferibilmente – e, comunque, fermi i contenuti – secondo il modello di cui all'“*Allegato 4) - fac-simile dichiarazione sostitutiva integrativa*”.

22.5.2 Con la dichiarazione sostitutiva integrativa, il concorrente dichiara:

1. di essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta, delle autorizzazioni necessarie all'esercizio della propria attività, non essendone stati inibiti per Legge o per contratto;
2. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata avendo preso atto e tenuto conto, nella sua formulazione:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi in materia di sicurezza e di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL in vigore ed applicato nel luogo dove deve essere svolto l'Appalto;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dell'Appalto sia sulla determinazione della propria offerta;
3. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara, ivi inclusi gli eventuali chiarimenti resi disponibili mediante la Piattaforma;
4. di impegnarsi a non attuare, nella Procedura, intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente ed applicabile;
5. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento di Metro Brescia e di Brescia Trasporti e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti, pubblicati sul sito internet www.bresciamobilita.it, sezione “*Società Trasparente*”, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare o a far

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, tali documenti, pena la risoluzione del contratto;

6. di essere informato che la Stazione Appaltante si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di procedere a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese;

7. di accettare le clausole contenute nel Patto di Integrità allegato al Disciplinare;

8. ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 12.3.1999, n. 68 e ss.mm.ii., di non essere soggetto agli obblighi o, in alternativa, di avere ottemperato agli obblighi;

9. di essere informato che la Stazione Appaltante procederà a pubblicare, sul proprio sito istituzionale, tutte le informazioni obbligatorie inerenti alla Procedura, ai partecipanti ed all'aggiudicatario, ai sensi della normativa vigente ed applicabile in materia;

10. di essere informato che, in caso di aggiudicazione, sarà tenuto al rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

11. di essere in possesso dei requisiti in materia di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare apposita documentazione a comprova;

12. di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente ed applicabile in materia, e di avere a disposizione i mezzi e le attrezzature necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, e che gli stessi sono conformi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;

13. di aver adottato le misure di *self cleaning* in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della domanda di partecipazione, e di inserire, nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, la relativa relazione illustrativa ovvero che è stato impossibilitato ad adottare misure di *self cleaning* in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della domanda di partecipazione, impegnandosi, prima dell'aggiudicazione, ad adottare misure di *self cleaning* e a darne tempestiva comunicazione;

14. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della Procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo D.Lgs. nonché del precitato Regolamento;

15. di possedere valida iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list), oppure di aver presentato domanda di iscrizione presso la Prefettura, territorialmente competente;

16. di autorizzare, ovvero di non autorizzare, la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla Procedura eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla Procedura;
17. il proprio domicilio digitale, presente negli indici di cui agli articoli 6-*bis* e 6-*ter* del D.Lgs. 82/2005, ovvero l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS e, per le comunicazioni che avvengono tramite la Piattaforma ai sensi del paragrafo 3.3.3. del Disciplinare, di eleggere domicilio nell'apposita area della Piattaforma ad esso riservata, ovvero di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-*bis* e 6-*ter* del D.Lgs. 82/2005, e, pertanto, di eleggere domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti alla Procedura nell'apposita area della Piattaforma ad esso riservata;
18. (*eventuale*) ai sensi dell'art. 106, co. 8, del D.Lgs. 36/2023, ai soli fini della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, di essere in possesso delle certificazioni rilevanti a tal fine;
19. (*eventuale*) di inserire, nel FVOE, la relazione che illustra le misure di *self cleaning* adottate e di farvi riferimento nel DGUE;
20. (*eventuale*) di avvalersi di una o più imprese, al fine di acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla Procedura ovvero per migliorare la propria offerta;

Per i concorrenti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

21. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli art. 17, co. 2, e 53, co. 3, del d.P.R. 633/72 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per i concorrenti ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16.3.1942, n. 267

22. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di concorrenti e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-*bis*, co. 6, del R.D. 16.3.1942, n. 267. Il concorrente presenta altresì la relazione di un professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. 16.3.1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

Per i concorrenti sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice Penale, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 159/2011 e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario

23. indica, ad integrazione di quanto indicato, gli estremi del provvedimento.

22.5.3 La dichiarazione sostitutiva integrativa deve essere presentata e sottoscritta:

- (a) nel caso di partecipazione singola, dal singolo operatore economico;
- (b) nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti: disgiuntamente, da ciascuno degli operatori economici che costituiscono il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- (c) nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: disgiuntamente, da ciascuno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- (d) nel caso di aggregazioni di retisti, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le parti pertinenti;
- (e) nel caso di consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- (f) nel caso di consorzi stabili, dal consorzio, da consorzisti per conto dei quali il consorzio concorre, oltre che dai consorziati che prestano i requisiti;
- (g) qualora il concorrente si avvalga della facoltà di cui all'art. 44, co. 3, del Codice dall'operatore economico "*indicato*".

22.6 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

22.6.1 L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

22.6.2 Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, inserisce la dichiarazione di avvalimento nella busta amministrativa.

22.6.3 Nel caso di avvalimento finalizzato a dimostrare il possesso dei requisiti il relativo contratto di avvalimento (per ciascuna ausiliaria) è prodotto dal concorrente nella busta amministrativa.

22.6.4 Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato al miglioramento dell'offerta - oppure serva anche a migliorare l'offerta oltre che per acquisire un requisito di partecipazione - il relativo contratto di avvalimento (per ciascuna ausiliaria) è prodotto dal concorrente nell'offerta tecnica.

22.7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

22.7.1 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- a) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- b) dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

22.7.2 Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- b) dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

22.7.3 Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

22.7.4 Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- a) copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- b) dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c) dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

22.7.5 Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- a) copia del contratto di rete;
- b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- c) dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

22.7.6 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,

se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

a) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

1. copia del contratto di rete
2. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
3. dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

b) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

1. copia del contratto di rete
2. dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - i. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ii. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - iii. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

23. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B" – OFFERTA TECNICA

23.1 L'operatore economico, nella sezione della Piattaforma dedicata all'offerta tecnica, deve allegare, a pena di esclusione:

- (I) relativamente ai criteri tabellari (T): dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello denominato "Allegato 12) - *fac-simile offerta tecnica*";
- (II) relativamente ai criteri discrezionali (D): relazione, in formato elettronico non modificabile (.pdf), sviluppata in paragrafi e sottoparagrafi, relativa al criterio discrezionale individuato al successivo paragrafo 26., "CRITERIO B – CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA"; la relazione dovrà contenere lo sviluppo descrittivo degli elementi oggetto di valutazione discrezionale da parte della commissione giudicatrice. È richiesta la presentazione di una relazione composta di massimo 25 pagine, corrispondenti a 50 facciate, in formato A4. Non sono computati nel numero di pagine le copertine e gli eventuali sommari;
- (III) (eventuale) documentazione a comprova delle dichiarazioni inerenti a certificazioni.

23.2 Si precisa che ogni condizione dichiarata e a cui sia stato attribuito un punteggio costituisce obbligazione contrattuale.

23.3 Dai documenti costituenti l'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consentire di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta economica, a pena di esclusione.

- 23.4** L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al precedente paragrafo 22.2.5.
- 23.5** Nel caso in cui il concorrente si avvalga di ausiliari per migliorare la propria offerta, dovrà allegare, all'offerta tecnica, il contratto di avvalimento nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
- 23.6** Il concorrente allega una dichiarazione, sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente paragrafo 22.2.5., contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
- 23.7** Si precisa che:
- 1) non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara;
 - 2) le certificazioni, le schede tecniche, gli elaborati etc. non rientrano nella definizione di cartella e, pertanto, possono essere presentati in allegato all'Offerta Tecnica;
 - 3) l'Offerta Tecnica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e che, pertanto, necessiterebbero, ai sensi dell'articolo 35, co. 4, lett. a) del Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi; in ogni caso il RUP valuterà, sulla base delle proprie conoscenze tecniche, se l'offerta contiene segreti tecnici o commerciali;
 - 4) l'Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, nel rispetto del principio di equivalenza, **pena l'esclusione** dalla Gara;
 - 5) **la mancata presentazione in sede di Gara della documentazione richiesta dal Disciplinare con riferimento all'Offerta Tecnica costituisce motivo di esclusione.**

24. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "C" – OFFERTA ECONOMICA

- 24.1** L'operatore economico, nella sezione della Piattaforma dedicata all'offerta economica, deve allegare, a pena di esclusione:
- A.** **l'offerta economica**, redatta preferibilmente secondo il modello denominato "Allegato 13) - *fac-simile offerta economica*" con indicazione:
- a) del ribasso percentuale offerto, al netto di I.V.A. ed altri oneri previdenziali ed assistenziali, se dovuti;

- b) del CCNL applicato, comprensivo del relativo codice alfanumerico;
 - c) (a pena di esclusione) della stima degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della Procedura;
 - d) (a pena di esclusione) della stima dei costi effettivi della manodopera, al netto delle spese generali e dell'utile di impresa;
- B.** relativamente alla clausola sociale per la stabilità occupazionale di cui al precedente paragrafo 11.: **progetto di assorbimento**, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale. Si precisa che la mancata applicazione della clausola sociale ed il rispetto delle previsioni previste nel progetto di assorbimento sarà verificata in fase di esecuzione del contratto, al fine di accertare o meno se l'aggiudicatario abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto;
- C. composizione delle voci che compongono l'offerta economica**, redatta preferibilmente secondo il modello denominato "Allegato 14) - *fac-simile* composizione offerta economica".
- 24.2** La documentazione di cui all'offerta economica deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al precedente paragrafo 22.2.5.
- 24.3** Verranno prese in considerazione fino a n. 2 (due) cifre decimali, con troncamento dei decimali in eccesso.
- 24.4** Sono inammissibili le offerte economiche plurime, condizionate, contenenti alternative, né offerte non rispondenti integralmente a quanto richiesto.
- 24.5** Si precisa che in caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre ed il ribasso percentuale indicato in lettere, prevarrà l'indicazione del ribasso percentuale in lettere.

25. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- 25.1** L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, co. 2, lett. a), e 130, del Codice, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.
- 25.2** La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella 3 - elementi di valutazione dell'offerta

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

26. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

- 26.1** Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito individuati, con la relativa ripartizione dei punteggi.
- 26.2** Nella colonna identificata con la lettera "D" vengono indicati i punteggi discrezionali, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice (la "Commissione Giudicatrice").
- 26.3** Nella colonna identificata con la lettera "Q" vengono indicati i punteggi quantitativi, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito con mediante applicazione di una formula matematica.
- 26.4** Nella colonna identificata dalla lettera "T" vengono indicati i punteggi tabellari, vale a dire punteggi fissi e predefiniti del tipo *on-off* che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

CRITERIO A – PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DEL CONCORRENTE				
n.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI "D" MAX	PUNTI "Q" MAX	PUNTI "T" MAX
A.1	<p>CERTIFICAZIONE ISO 14001 Possesso della certificazione relativa ai sistemi di gestione ambientale, UNI EN ISO 14001, nel settore IAF 30, in corso di validità.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 punti = nessuna certificazione; - 2 punti = possesso di certificazione ISO 14001. <p>A tal fine, Il concorrente dichiara, nell'"Allegato 12) - fac-simile offerta tecnica", il possesso ovvero il mancato possesso della certificazione, barrando la casella corrispondente all'ipotesi offerta; si precisa che, nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, si intenderà scelta l'ipotesi A), pari a 0 punti.</p> <p><i>Si precisa che, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva (RTI/consorzio ordinario costituito o costituendo), qualora la certificazione non sia posseduta da ciascun componente dell'RTI/consorzio, il punteggio verrà attribuito in misura proporzionale, con arrotondamento alla seconda cifra decimale. Si precisa inoltre che in caso di consorzio stabile o di cooperative, qualora la certificazione sia posseduta solo dal consorzio o solo dalle consorziate esecutrici, la Commissione procederà all'assegnazione di metà del punteggio; laddove la certificazione non sia posseduta da tutte le consorziate esecutrici, la metà del punteggio massimo sarà assegnata in misura proporzionale, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.</i></p>	-	-	2
A.2	<p>CERTIFICAZIONE ISO 22005 Possesso della certificazione relativa al sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari ISO 22005, in corso di validità.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 punti = nessuna certificazione, - 2 punti = possesso di certificazione ISO 22005. <p>A tal fine, Il concorrente dichiara, nell'"Allegato 12) - fac-simile offerta tecnica", il possesso ovvero il mancato possesso della certificazione, barrando la casella corrispondente all'ipotesi offerta; si precisa che, nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, si intenderà scelta l'ipotesi A), pari a 0 punti.</p> <p><i>Si precisa che, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva (RTI/consorzio ordinario costituito o costituendo), qualora la certificazione non sia posseduta da ciascun componente dell'RTI/consorzio, il punteggio verrà attribuito in misura proporzionale, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.</i></p>	-	-	2

	<p>Si precisa inoltre che in caso di consorzio stabile o di cooperative, qualora la certificazione sia posseduta solo dal consorzio o solo dalle consorziate esecutrici, la Commissione procederà all'assegnazione di metà del punteggio; laddove la certificazione non sia posseduta da tutte le consorziate esecutrici, la metà del punteggio massimo sarà assegnata in misura proporzionale, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.</p>			
A.3	<p>CERTIFICAZIONE BIO 2018/848 Possesso della certificazione relativa alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, BIO 2018/848, in corso di validità.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 punti = nessuna certificazione, - 2 punti = possesso di certificazione BIO 2018/848. <p>A tal fine, Il concorrente dichiara, nell' "Allegato 12) - fac-simile offerta tecnica", il possesso ovvero il mancato possesso della certificazione, barrando la casella corrispondente all'ipotesi offerta; si precisa che, nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, si intenderà scelta l'ipotesi A), pari a 0 punti.</p> <p>Si precisa che, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva (RTI/consorzio ordinario costituito o costituendo), qualora la certificazione non sia posseduta da ciascun componente dell'RTI/consorzio, il punteggio verrà attribuito in misura proporzionale, con arrotondamento alla seconda cifra decimale. Si precisa inoltre che in caso di consorzio stabile o di cooperative, qualora la certificazione sia posseduta solo dal consorzio o solo dalle consorziate esecutrici, la Commissione procederà all'assegnazione di metà del punteggio; laddove la certificazione non sia posseduta da tutte le consorziate esecutrici, la metà del punteggio massimo sarà assegnata in misura proporzionale, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.</p>	-	-	2
A.4	<p>CERTIFICAZIONE SA 8000 Possesso della certificazione social accountability 8000, relativamente al settore degli alimenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 punti = nessuna certificazione, - 2 punti = possesso di certificazione SA 8000. <p>A tal fine, Il concorrente dichiara, nell' "Allegato 12) - fac-simile offerta tecnica", il possesso ovvero il mancato possesso della certificazione, barrando la casella corrispondente all'ipotesi offerta; si precisa che, nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, si intenderà scelta l'ipotesi A), pari a 0 punti.</p> <p>Si precisa che, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva (RTI/consorzio ordinario costituito o costituendo), qualora la certificazione non sia posseduta da ciascun componente dell'RTI/consorzio, il punteggio verrà attribuito in misura proporzionale, con arrotondamento alla seconda cifra decimale. Si precisa inoltre che in caso di consorzio stabile o di cooperative, qualora la certificazione sia posseduta solo dal consorzio o solo dalle consorziate esecutrici, la Commissione procederà all'assegnazione di metà del punteggio; laddove la certificazione non sia posseduta da tutte le consorziate esecutrici, la metà del punteggio massimo sarà assegnata in misura proporzionale, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.</p>	-	-	2
TOTALE PARZIALE		0	0	8

CRITERIO B – CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA				
n.	SUB CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI	PUNTI	PUNTI
		D MAX	Q MAX	T MAX

B.1	<p>ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</p> <p>Il concorrente descriva, in una relazione tecnico/descrittiva, l'organizzazione che prevede di adottare per l'esecuzione del Servizio, evidenziando:</p> <p>a) gli strumenti e i metodi organizzativi per la gestione del Servizio in tutte le fasi;</p> <p>b) le modalità di interazione con i DEC;</p> <p>c) i processi organizzativi per la maggior tutela dai rischi di infortunio, nonché per la gestione di eventuali infortuni;</p> <p>d) i sistemi di monitoraggio adottati.</p> <p>Nell'attribuzione del punteggio saranno valutate come migliori le proposte che affrontano in modo esaustivo ed efficace i seguenti temi:</p> <p>1 - organizzazione di spazi e risorse umane;</p> <p>2 - catena di approvvigionamento;</p> <p>3 - gestione delle rimanenze alimentari giornaliere;</p> <p>4 - gestione di intolleranze alimentari dell'utenza (es. glutine, lattosio, etc.);</p> <p>5 - gestione di eventuali imprevisti tra cui, a titolo esemplificativo, picchi di utenza in determinate fasce orarie, che eccedano il normale afflusso;</p> <p>6 - pulizia degli ambienti oggetto del servizio (prima, durante e al termine del servizio di mensa);</p> <p>7 - gestione amministrativa dell'Appalto;</p> <p>8 - adozione di sistemi avanzati di controllo qualità delle provviste e del ciclo di trasformazione degli alimenti.</p>	38	-	-
	TOTALE PARZIALE	38	0	0

CRITERIO C - CRITERI PREMIANTI				
n.	SUB CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI	PUNTI	PUNTI
		D MAX	Q MAX	T MAX
C.1	<p>UBICAZIONE DEL CENTRO DI COTTURA ESTERNO</p> <p>Nei Documenti di Gara è richiesto che, in caso di inagibilità della mensa aziendale, l'Appaltatore produca i pasti utilizzando <u>un centro di cottura esterno</u>. Sarà considerato quale elemento migliorativo dell'offerta, la minore distanza intercorrente tra il centro di cottura che il concorrente si impegna ad utilizzare per l'appalto e la mensa di Brescia Trasporti (Via San Donino, 30, Brescia) e di Metro Brescia (Via L. Magnolini, 3, Brescia)</p> <p>A tal fine, il concorrente indichi, nell'"Allegato 12) - fac-simile offerta tecnica", l'indirizzo del centro di cottura esterno (in tal caso, sarà verificata, in sede di valutazione dell'offerta, la distanza mediante l'utilizzo dello strumento "Google Maps") ovvero l'impegno ad utilizzare un centro di cottura esterno che rientrerà nelle distanze indicate.</p> <p>A) per la <u>mensa di Metro Brescia, sita in Via L. Magnolini, 3, Brescia</u>:</p> <p>- 0 punti = centro di cottura distante oltre 40 km, - 1 punto = centro di cottura distante tra 20 e 40 km, - 2 punti = centro di cottura distante meno di 20 km;</p> <p>B) per la <u>mensa di Brescia Trasporti, sita in Via San Donino, 30, Brescia</u>:</p> <p>0 punti = centro di cottura distante oltre 40 km, 1 punto = centro di cottura distante tra 20 e 40 km; 2 punti = centro di cottura distante meno di 20 km.</p>	-	-	4
C.2	<p>FLOTTA AZIENDALE</p> <p>Sarà considerato quale elemento migliorativo dell'offerta, l'utilizzo, nella gestione del Servizio, di mezzi di trasporto cosiddetti "green", ossia, veicoli elettrici e/o ibridi e/o a idrogeno, alimentati con biocarburanti, combustibili sintetici e paraffinici, gas naturale compreso il biometano in forma gassosa e liquefatta, gas di petrolio liquefatto.</p>	-	-	2

	<p>A tal fine, Il concorrente indichi, nell'Allegato 12) - fac-simile offerta tecnica", la consistenza della flotta aziendale destinata alla gestione del Servizio, precisando il numero di veicoli "green" che si impegna ad utilizzare.</p> <p>Sono assegnati i seguenti punteggi in funzione del numero di veicoli "green" che il concorrente si impegna ad utilizzare nel Servizio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 punti = non utilizzo di veicoli green; - 1 punti = utilizzo di almeno 50% di veicoli green; - 2 punti = utilizzo esclusivo di veicoli green. 			
C.3	<p>PRODOTTI ITTICI</p> <p>Sarà considerato quale elemento migliorativo dell'offerta, la somministrazione di prodotti ittici secondo i seguenti sub criteri:</p> <p>sub criterio a): somministrazione di pesce di allevamento proveniente esclusivamente da acquacoltura biologica, dunque con l'etichetta di cui al Regolamento (CE) n. 2018/848;</p> <p>sub criterio b): somministrazione di prodotti ittici appartenenti a stock il cui tasso di sfruttamento, ove noto, presenti mortalità inferiore o uguale a quella corrispondente al Massimo Rendimento Sostenibile; a tale scopo, saranno consultati i documenti ufficiali prodotti in ambito internazionale come indicati al punto "D. criteri ambientali per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per uffici – c. criteri premianti – 5. acquacoltura biologica, prodotti ittici di specie non a rischio, prodotti ittici freschi" di cui ai Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva (il "CAM");</p> <p>sub criterio c): somministrazione di prodotti da pesca in mare (dunque non da itticoltura) pescati nel luogo più prossimo al centro di cottura</p> <p>A tal fine, Il concorrente indichi, nell'Allegato 12) - fac-simile offerta tecnica", se intenda o meno somministrare i prodotti descritti in ciascun sub criterio.</p> <p>Sono assegnati i seguenti punteggi in funzione all'eventuale impegno del concorrente di somministrare descritti in ciascuna sub criterio:</p> <p><u>per il sub criterio a):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 punti = nessun impegno aggiuntivo rispetto a quanto già previsto nei CAM, - 2 punti = impegno a somministrare esclusivamente pesce da acquacoltura biologica, <p><u>per il sub criterio b):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 punti = nessun impegno aggiuntivo rispetto a quanto già previsto nei CAM, - 2 punti = impegno a somministrare prodotti ittici con tasso di sfruttamento minore o uguale a quello del Massimo Rendimento Sostenibile; <p><u>per sub criterio c):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 punti = nessun impegno aggiuntivo rispetto a quanto già previsto nei CAM, - 2 punti = impegno a somministrare pesci pescati nel luogo più prossimo al centro di cottura. 	-	-	6
C.4	<p>VARIAZIONE DI MENÙ CON MENÙ TIPICO LOCALE PER PARTICOLARI GIORNATE FESTIVE</p> <p>Sarà considerato quale elemento migliorativo dell'offerta, la proposta di menù tipici locali in occasione delle giornate antecedenti ai seguenti giorni festivi: Natale, Pasqua, Capodanno, carnevale, Santi Patroni (15 febbraio).</p> <p>Tali menù includono quanto normalmente riconosciuto dalla tradizione locale per le festività in questione e dovrà comunque rispettare per quantità, caratteristiche caloriche e nutrizionali nonché grammature degli alimenti quanto indicato per i menù contrattualmente previsti, nonché prevedere specifiche alternative per soggetti intolleranti (lattosio, glutine, etc...). Il menù comprende anche il dessert tipico in aggiunta alla normale composizione del pasto.</p> <p>A tal fine, il concorrente indichi, nell'Allegato 12) - fac-simile offerta tecnica", l'eventuale impegno ad offrire menù della tradizione locale, in occasione di una o più giornate festive e con indicazione delle relative giornate.</p> <p>Sono assegnati i seguenti punteggi in funzione del numero di giornate per le quali il concorrente si impegna a proporre menù della tradizione locale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 punti = nessun menù tipico; - 0,50 punti = 1 menù tipico; - 1 punto = 2 menù tipici; - 1,50 punti = 3 menù tipici; - 2 punti = 4 menù tipici; - 3 punti = 5 menù tipici. 	-	-	3

C.5	<p>VARIAZIONE DI MENÙ CON PROPOSIZIONE DI MENÙ REGIONALI E/O ETNICI</p> <p>Sarà considerato quale elemento migliorativo dell'offerta, la proposta di diversi menù regionali e/o etnici, in alternativa ai menù contrattualmente previsti.</p> <p>Tali menù includono quanto normalmente riconosciuto dalla tradizione regionale e/o etnica di riferimento e dovranno comunque rispettare per quantità, caratteristiche caloriche e nutrizionali nonché grammature degli alimenti quanto indicato per i menù contrattualmente previsti, nonché prevedere specifiche alternative per soggetti intolleranti (lattosio, glutine, etc..).</p> <p>A tal fine, il concorrente indichi, nell'"Allegato 12) - fac-simile offerta tecnica", l'eventuale impegno ad offrire menù regionali e/o etnici con relativa frequenza annua e tipologia di menù.</p> <p>Sono assegnati i seguenti punteggi in funzione del numero di giornate annue per le quali il concorrente si impegna a proporre menù regionali e/o etnici :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 punti = nessun menù regionale e/o etnico; - 1 punti = 2 menù all'anno regionali e/o etnici, con cadenza semestrale - 2 punti = 4 menù all'anno regionali e/o etnici, con cadenza trimestrale - 3 punti = 6 menù all'anno regionali e/o etnici, con cadenza bimestrale 	-	-	3
C.6	<p>AGGIUNTA AL MENÙ DEL DESSERT</p> <p>Sarà considerato quale elemento migliorativo dell'offerta, la proposta di un dessert, in aggiunta alla normale composizione del pasto. I dessert proposti nell'arco dei due menù stagionali dovranno essere diversi tra di loro.</p> <p>A tal fine, il concorrente indichi, nell'"Allegato 12) - fac-simile offerta tecnica", l'eventuale impegno ad offrire dessert, in aggiunta alla normale composizione del pasto locale, in occasione di una o più giornate con indicazione della frequenza annua e della tipologia.</p> <p>Sono assegnati i seguenti punteggi in funzione del numero di giornate annue per le quali il concorrente si impegna a proporre dessert aggiuntivi</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 punti = nessun dessert aggiuntivo; - 1 punti = 2 dessert aggiuntivi in 2 giornate all'anno, con cadenza semestrale - 2 punto = 4 dessert aggiuntivi in 4 giornate all'anno, con cadenza trimestrale - 3 punti = 6 dessert aggiuntivi in 6 giornate all'anno, con cadenza bimestrale - 4 punti = 12 dessert aggiuntivi in 12 giornate all'anno, con cadenza mensile 	-	-	4
C.7	<p>RINFRESCO NATALIZIO</p> <p>Sarà considerato quale elemento migliorativo dell'offerta, l'organizzazione, per tutta la durata dei contratti, di rinfreschi al personale di Brescia Trasporti e di Metro Brescia in occasione dei rispettivi auguri natalizi.</p> <p>Ciascun rinfresco dovrà prevedere un servizio completo di catering con la fornitura di vivande sia salate (salatini, grana, salume, formaggio, focacce e grissini) sia dolci (panettone, pandoro) e di bevande (aperitivo analcolico, acqua, spumante, bevanda tipo "coca cola") in quantità adeguate ad un numero di 50 persone, per quanto riguarda Metro Brescia, e di 80 persone, per quanto riguarda Brescia Trasporti; il rinfresco dovrà essere compreso della preparazione nonché del riassetto finale degli ambienti.</p> <p>A tal fine, il concorrente indichi, nell'"Allegato 12) - fac-simile offerta tecnica", l'intenzione o meno di predisporre i rinfreschi natalizi per Brescia Trasporti e per Metro Brescia.</p> <p>Sono assegnati i punti in funzione dell'intenzione o meno del concorrente di predisporre i rinfreschi natalizi</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 punti = mancato svolgimento del rinfresco; - 2 punti = predisposizione dei rinfreschi natalizi 	-	-	2
TOTALE PARZIALE		0	0	24
		PUNTI	PUNTI	PUNTI
		D	Q	T
		MAX	MAX	MAX
		38	0	32

TOTALE COMPLESSIVO	70
---------------------------	-----------

26.5 Il punteggio di cui al criterio discrezionale “D” sarà assegnato ricorrendo al metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile tra zero e uno, secondo i seguenti livelli di valutazione:

Tabella 4 - valori per valutazione criteri discrezionale

VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
Ottimo	L’offerta è proposta in modo completamente esauriente e il suo contenuto risponde in modo migliorativo alle attese.	1,00
Distinto	L’offerta è proposta in modo esauriente e il suo contenuto risponde pienamente alle attese.	0,90
Buono	L’offerta è proposta in modo più che adeguato e il suo contenuto risponde in misura soddisfacente alle attese.	0,80
Discreto	L’offerta è proposta in modo accettabile e il suo contenuto è adeguato alle attese.	0,70
Sufficiente	L’offerta è proposta in modo adeguato e il suo contenuto è appena adeguato alle attese.	0,60
Quasi sufficiente	L’offerta presenta gli elementi essenziali ma il suo contenuto risponde in misura inferiore rispetto alle attese.	0,40
Carente	L’offerta è carente di taluni elementi essenziali.	0,25
Insufficiente	L’offerta è mancante o proposta in modo assolutamente non adeguato alle attese.	0,00

26.6 Ciascun singolo commissario individua, in base alla propria singola valutazione, per il sub-criterio di valutazione discrezionale B.1, il relativo coefficiente variabile tra zero e uno.

26.7 La Commissione Giudicatrice calcola, poi, la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, al fine di ottenere il coefficiente medio unico (“CDn”); si precisa che verranno prese in considerazione fino a n. 2 (due) cifre decimali, con troncamento dei decimali in eccesso.

26.8 Il CDn ottenuto per il sub-criterio di valutazione discrezionale B.1 sarà moltiplicato per il relativo punteggio massimo assegnabile – pari a 38 (trentotto).

26.9 Il punteggio complessivo attribuito all’offerta tecnica del concorrente (PT_i) sarà calcolato come sommatoria del punteggio discrezionale attribuito, calcolato come meglio descritto ai precedenti

commi, e dei punteggi tabellari "T".

26.10 Il concorrente sarà escluso dalla Procedura nel caso in cui consegua un punteggio relativo all'offerta tecnica (PT_i) inferiore alla soglia minima di sbarramento, pari a 40 (quaranta) punti.

27. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

27.1 Il punteggio attribuito all'offerta economica sarà calcolato, con troncamento al secondo decimale, applicando la seguente formula:

$$PE_i = P_{Max} * C_i$$

PE_i = punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i.

P_{Max} = punteggio massimo assegnabile (30 punti);

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

dove:

$$C_i = \left(\frac{A_i}{A_{max}} \right)^\alpha$$

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

α = coefficiente pari a 0,5

27.2 Si precisa che, ai fini dell'attribuzione del coefficiente **C_i**, verranno prese in considerazione fino a n. 2 (due) cifre decimali, con troncamento dei decimali in eccesso.

28. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

28.1 La Commissione Giudicatrice, terminata l'attribuzione dei punteggi parziali relativi all'offerta tecnica ed all'offerta economica, definirà il punteggio complessivo utilizzando la seguente formula:

$$PC_i = PE_i + PT_i$$

PC_i = punteggio complessivo del concorrente i;

PE_i = punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i;

PT_i = punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica del concorrente i.

28.2 La graduatoria verrà stilata ordinando gli offerenti in funzione dei relativi punteggi complessivi attribuiti, in ordine decrescente (dal punteggio più alto al punteggio più basso).

29. COMMISSIONE GIUDICATRICE

29.1 La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si

riferisce l'oggetto del contratto.

- 29.2** In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 co. 5 del Codice; a tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.
- 29.3** La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sulla Piattaforma.
- 29.4** La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la Piattaforma.
- 29.5** Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

30. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

- 30.1** La **prima sessione pubblica** - accessibile da parte dei concorrenti da remoto, tramite la Piattaforma previo accesso al profilo personale con le credenziali fornite al momento della registrazione - **avrà luogo il giorno 5.11.2024, alle ore 15:00.**
- 30.2** Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno **1 (uno) giorno** prima della data fissata. Parimenti, le eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti almeno **1 (uno) giorno** prima della data fissata.
- 30.3** La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla Procedura, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.
- 30.4** **La Stazione Appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.**
- 30.5** Con l'inversione procedimentale, si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica di tutti i concorrenti, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti classificati primo e secondo in graduatoria. Le eventuali fasi di soccorso istruttorio e di verifica dell'anomalia avverranno successivamente.

31. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

- 31.1** La Commissione Giudicatrice – supportata operativamente dal Seggio di Gara – alla prima seduta pubblica procederà all'apertura ed al controllo formale delle buste contenenti le offerte tecniche presentate da tutti i concorrenti e, successivamente, le consegnerà alla Commissione Giudicatrice.
- 31.2** La Commissione Giudicatrice procederà, in una o più sedute private, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Disciplinare.

- 31.3** Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione Giudicatrice, eventualmente supportata dal Seggio di Gara, darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla Procedura.
- 31.4** Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della Procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche; pertanto, la Commissione Giudicatrice non procederà all'apertura dell'offerta economica dei concorrenti esclusi.
- 31.5** La Commissione Giudicatrice, eventualmente supportata dal Seggio di Gara, procederà all'apertura e valutazione delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti, ed alla conseguente assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Disciplinare.
- 31.6** Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione Giudicatrice, eventualmente supportata dal Seggio di Gara, darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte economiche, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla Procedura.
- 31.7** La Commissione Giudicatrice, eventualmente supportata dal Seggio di Gara, procederà, dunque, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
- 31.8** Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
- 31.9** Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 (sette) giorni. La richiesta di cui al precedente paragrafo è effettuata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione giudicatrice procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2.3.
- 31.10** All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.
- 31.11** L'offerta è esclusa in caso di:
- (a)** mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
 - (b)** presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
 - (c)** presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto

sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
(d) mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

32. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

- 32.1** Ai sensi dell'art. 110, co. 1, del Codice, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai **4/5 (quattro/quinti)** dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, le offerte presentino caratteri tali da far dubitare dell'attendibilità e della serietà delle stesse, nonché dell'effettiva possibilità del concorrente di eseguire correttamente il contratto alle condizioni proposte.
- 32.2** La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, anche in base ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.
- 32.3** Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP - avvalendosi della Commissione Giudicatrice - valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
- 32.4** Qualora tale offerta risulti anomala, si procede, con le stesse modalità, nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
- 32.5** Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale; a tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
- 32.6** Il RUP – con il supporto della Commissione Giudicatrice – esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dal concorrente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
- 32.7** Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

33. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 33.1** Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa i concorrenti risultati primo e secondo in graduatoria.
- 33.2** Nel solo caso in cui risultassero presenti in graduatoria un numero pari o maggiore di 5 (cinque) concorrenti, allora sarà sottoposto alla verifica della documentazione amministrativa anche n. 1 (uno) concorrente, ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. 445/2000, sorteggiato tramite l'ausilio del programma consultabile al sito web <https://www.blia.it/utuli/casuali/>.
- 33.3** La Commissione Giudicatrice, eventualmente supportata dal Seggio di Gara, procederà a:

- (a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- (b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel Disciplinare;
- (c) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- (d) redigere verbale delle attività svolte.

33.4 Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla Procedura sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

33.5 È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

34. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

34.1 La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

34.2 Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

34.3 Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso CCNL rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante ed il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale.

34.4 L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare ed è immediatamente efficace; in caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

34.5 Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati; nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

34.6 Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e, comunque, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18 co. 2 del Codice. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, previa verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, di disporre l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 e 9, del Codice.

34.7 La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

- 34.8** All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.
- 34.9** Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato; all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
- 34.10** Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
- 34.11** La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
- 34.12** L'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
- 34.13** L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, co. 3, lett. d) del Codice.
- 34.14** Conformemente a quanto previsto all'art. 18, co. 1 del Codice, il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata non autenticata con apposizione della firma digitale.
- 34.15** Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
- 34.16** Ai sensi dell'art. 18, co. 10, del D.Lgs. 36/2023 e del relativo Allegato I.4, le spese relative all'assolvimento dell'imposta di bollo sono a carico dell'aggiudicatario. Entro la data di sottoscrizione dei contratti, l'aggiudicatario dovrà provvedere, tramite modello "*F24 Versamenti con elementi identificativi*" (F24 ELIDE), all'assolvimento dell'imposta di bollo pari a:
- a)** per Brescia Trasporti, Euro 234,00 (duecentotrentaquattro/00) – ossia, Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) al netto dell'imposta di bollo pari ad Euro 16,00 (sedici/00) già assolta in sede di presentazione di offerta;
 - b)** per Metro Brescia, Euro 120,00 (centoventi/00).

35. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 35.1** Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (la "**L. 136/2010**"), cui l'aggiudicatario deve ottemperare.
- 35.2** A tal fine, l'aggiudicatario si obbliga:
- (a)** ad utilizzare un/i conto/i corrente/i bancario/i postale/i dedicato/i al contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di incasso o di pagamento

idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5 della L.136/2010;

- (b)** a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del/i conto/i corrente o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su tale/i conto/i;
- (c)** a comunicare tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera (b) trasmessi alla Stazione Appaltante;
- (d)** a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'aggiudicatario, il C.I.G. e il C.U.P.

35.3 In caso di persone giuridiche, le comunicazioni di cui al precedente comma 37.2. deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

35.4 L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 (cinquecento/00) a 3.000,00 (tremila/00) Euro.

35.5 In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

35.6 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della L. 136/2010.

35.7 Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al Contratto e a diversa Documentazione di Gara, alla L. 136/2010 e ad ogni altra normativa e disciplina in materia.

36. GARANZIA DEFINITIVA

36.1 L'affidatario, entro dieci giorni prima della stipula dei contratti, è tenuto a costituire le garanzie definitive, sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo l'importo e nelle modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023; la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento ed il conseguente scorrimento della graduatoria.

36.2 La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

36.3 Ai sensi dell'art. 117, co. 12, del D.Lgs. 36/2023, la garanzia fideiussoria deve essere conforme agli

schemi tipo approvati con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concreto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e finanza; allo stato dell'arte, la garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 di cui all'Allegato A, e presentata secondo la scheda tecnica 1.2 di cui all'Allegato B, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193, recante <<Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni>>.

36.4 La garanzia fideiussoria sarà considerata valida a condizione che:

- (a) sia rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalla legge o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- (b) sia, ai sensi dell'art. 106, co.3, del Codice, emessa e firmata digitalmente sia dal contraente sia dall'istituto emittente e trasmessa in file .p7m/PADES;
- (c) il garante si obbliga, a semplice richiesta scritta della Società, ad effettuare il versamento del corrispettivo nel caso in cui la garanzia sia incamerata da parte della Stazione Appaltante;
- (d) il periodo di validità della garanzia copra per intero il periodo contrattuale;
- (e) il valore della fideiussione sarà pari al valore previsto dal precitato art. 53, co. 4 del D.Lgs. 36/2023.

36.5 Ai sensi dell'art. 117, co. 3, del D.Lgs. 36/2023, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

36.6 Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al paragrafo precedente, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

36.7 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui ai precedenti paragrafi 13.5 e 13.6 quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106, co. 3, del D.Lgs. 36/2023.

36.8 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per

cento, cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti paragrafi 13.5 e 13.6, quando l'operatore economico possiede uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

- 36.9** Per fruire delle riduzioni di cui al presente articolo l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
- 36.10** La garanzia fideiussoria deve poter essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter, co.1, del D.L. 14.12.2018, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 11.2.2019, n.12, conformi alle caratteristiche stabilite da AgID con provvedimento di cui all'art. 26, co. 1 del Codice.
- 36.11** Nelle more dell'adozione di piattaforme conformi ai criteri indicati al comma precedente, ai sensi della Delibera ANAC n. 606/2023, la verifica di autenticità delle polizze avverrà tramite modalità telematiche alternative, ossia:
- (a)** attraverso un'apposita sezione all'interno del sito web dell'impresa emittente, dedicata alla verifica dell'autenticità della polizza in tempo reale;
 - (b)** nel caso in cui l'ente emittente non disponga del sito internet, sarà necessario a fornire l'indirizzo PEC dedicato nella documentazione contrattuale.
- 36.12** Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi; in caso di inosservanza di tale termine si procederà con gli adempimenti di cui alla delibera stessa.
- 36.13** Il costo relativo alla garanzia fideiussoria è a carico dell'Appaltatore.
- 36.14** La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dall'art. 117, co.8. La Stazione Appaltante può richiedere all'affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
- 36.15** La garanzia di cui al presente articolo è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito; l'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

36.16 Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione; tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi.

36.17 Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

36.18 Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.

36.19 Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie definitive sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

37. POLIZZA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del contratto, a presentare idonea copertura assicurativa, secondo i contenuti di cui all'art. 14 del Capitolato, a cui si rinvia.

38. CODICE DI COMPORTAMENTO

Partecipando alla Procedura, il concorrente dichiara di conoscere, accettare e osservare tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni di cui ai seguenti documenti, disponibili sul sito <https://trasparenza.bresciamobilita.it/>:

- (a)** Codice Etico e di comportamento di Metro Brescia e Codice Etico e di comportamento di Brescia Trasporti;
- (b)** Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Gruppo Brescia Mobilità.

39. ACCESSO AGLI ATTI

L'istanza di accesso agli atti relativi alla Procedura potrà essere presentata nelle seguenti modalità:

- a)** di persona, all'indirizzo Via Leonida Magnolini, 3, Brescia (C.A.P. 25135);

- b) a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) al domicilio digitale della Società e/o all'indirizzo bsmobacquisti@legalmail.it;
- c) per via postale, all'indirizzo Via Leonida Magnolini, 3, Brescia (C.A.P. 25135).

40. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 40.1** Per le controversie derivanti dalla Procedura è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Brescia.
- 40.2** Al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V. 2 al Codice. I costi sono ripartiti tra le parti.
- 40.3** Il collegio è costituito da n. 3 (tre) membri.
- 40.4** Per tutte le controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto, non risolte dal Collegio Consultivo Tecnico, è competente il Tribunale Ordinario di Brescia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

41. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- 41.1** Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dalle società del Gruppo Brescia Mobilità – previo accordo di contitolarità – per le finalità connesse alla Procedura ed alla successiva predisposizione del contratto.
- 41.2** Partecipando alla Procedura, il concorrente dichiara di aver preso visione dell'informativa inerente al trattamento dei dati personali disponibile sul sito istituzionale al link: <https://www.bresciamobilita.it/informativa-generale>.
- 41.3** Si precisa che le prestazioni di cui all'Appalto determinano il trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, e l'affidatario agirà in qualità di Titolare Autonomo.

42. ALLEGATI

Sono parte integrante e sostanziale del Disciplinare i seguenti allegati:

- 1) Allegato 1) - *fac-simile* domanda di partecipazione;
- 2) Allegato 2) - E -DGUE *Response*;
- 3) Allegato 3) - *fac-simile* dichiarazione integrativa al DGUE;
- 4) Allegato 4) - *fac-simile* dichiarazione sostitutiva integrativa;
- 5) Allegato 5) - *fac-simile* dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi;
- 6) Allegato 6) - *fac-simile* dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di requisiti;

- 7) Allegato 7) - *fac-simile* dichiarazione sostitutiva ai fini della normativa antiriciclaggio;
- 8) Allegato 8) - *fac-simile* dichiarazione d'impegno al rispetto della clausola sociale;
- 9) Allegato 9) - *fac-simile* dichiarazione di conformità ai Criteri Ambientali Minimi;
- 10) Allegato 10) – schema patto di integrità MBS;
- 11) Allegato 11) – schema patto di integrità BST;
- 12) Allegato 12) - *fac-simile* offerta tecnica.
- 13) Allegato 13) - *fac-simile* offerta economica;
- 14) Allegato 14) - *fac-simile* composizione offerta economica.

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.
Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Renato Profili
(Documento Informatico Firmato Digitalmente)